II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Nomina n. 54 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 142

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Nomina n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore,* avverte che, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 ottobre prossimo e che lo scorso 15 ottobre si è tenuta l'audizione del dottor Riccardo Turrini Vita.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di nomina del dottor Turrini Vita, anche sulla base di quanto emerso nel corso della sua audizione.

Rileva, infatti, che non sussisterebbe uno dei due requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, per i membri del collegio in cui si costituisce il Garante nazionale. Sebbene non possa negarsi la competenza del candidato, anch'essa richiesta dalla citata disposizione, rileva l'assenza del requisito dell'indipendenza, in particolar modo rispetto al Ministero della giustizia. Sottolinea, infatti, che la formula utilizzata dal legislatore va intesa nel senso che i soggetti proposti non debbano essere dipendenti della Pubblica amministrazioni né nel corso

del proprio mandato né nel periodo immediatamente antecedente.

Evidenzia, pertanto, che a suo giudizio il dottor Turrini Vita non sia in una posizione di sostanziale indipendenza dal Ministero della giustizia, presso il quale svolgeva il proprio precedente incarico.

Sottolinea infine che, nonostante le perplessità *testé* espresse, il gruppo del Partito Democratico è pienamente disponibile a fornire il proprio contributo per il fondamentale lavoro sul tema delle carceri anche al nuovo membro del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e a valutarne senza pregiudizi gli esiti della sua attività.

Devis DORI (AVS), associandosi alle considerazioni del collega Gianassi, dichiara il voto contrario sulla proposta di nomina, rilevando come nel soggetto proposto dal Governo non sussista il requisito dell'indipendenza, che è un elemento assolutamente imprescindibile considerando il ruolo istituzionale che ricopre il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Augura, in ogni caso, buon lavoro al nuovo membro del collegio del Garante con l'auspicio che sia sempre rivolto a tutela dell'esclusivo interesse dei detenuti.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di nomina, poiché permangono alcune perplessità circa la sussistenza del requisito dell'indipendenza del dottor Turrini Vita.

Rileva, tuttavia, che nel corso dell'audizione il dottor Turrini Vita abbia evidenziato che ha già presentato le proprie dimissioni dal precedente incarico e che, alla scadenza del proprio mandato presso il Garante, non prenderà nuovamente servizio presso la precedente amministrazione.

Afferma, infine, che il suo gruppo continuerà a vigilare sul rispetto della collegialità nei lavori del Garante e sulla sua indipendenza dalle altre pubbliche amministrazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che la votazione sulla proposta di parere avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni ed indice la votazione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54):

Presenti	24
Votanti	20
Astenuti	4
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	15
Hanno votato *no*	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Calderone, Enrico Costa, Di Biase, Dondi, Dori, Gallo, Gianassi, La Salandra, Lacarra, Maschio, Matone, Michelotti (in sostituzione di Vinci), Palombi, Pellicini, Pittalis, Pulciani, Scarpa.

Si sono astenuti i deputati: Cafiero De Raho, D'Alessio, D'Orso, Giuliano.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Gallo 1.4, Bisa 1.7 e 1.11, La Salandra 1.12, Morrone 1.65 e 1.71, Gallo 1.73, Bisa 1.77, Michelotti 2.1, Bisa 3.2 e Gallo 3.5.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative, depositando alcune proposte di riformulazione che sono state messe a disposizione dei colleghi.

Passando quindi all'esame degli emendamenti del fascicolo, a partire dall'emendamento Dondi 1.1, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole ove riformulato, chiede alla presentatrice dell'emendamento se accetta la riformulazione.

Daniela DONDI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1. proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Dondi 1.1, come riformulato *(vedi allegato)*.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Patriarca 1.2, come riformulato *(vedi allegato)* e respinge l'emendamento D'Orso 1.3.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.8 a sua prima firma, evidenzia come la proposta emendativa, dapprima ritenuta inammissibile e successivamente riammessa, attenga ad un tema che, a suo avviso, il disegno di legge non ha affrontato correttamente. Infatti, quest'ultimo, pur percorrendo una strada giusta, non risolve tutte le criticità legate alla materia.

In particolare, sottolinea come, al fine di risolvere una delle predette criticità, l'emendamento si proponga l'obiettivo di assicurare il riconoscimento dei diritti previdenziali maturati, senza sollevare problematiche sotto il profilo della copertura finanziaria. Rappresenta, infatti, la necessità di far salvi i diritti previdenziali maturati dagli esponenti della categoria, invitando, in considerazione dell'importanza del tema, la relatrice e la maggioranza ad un ripensamento circa il parere espresso nella precedente seduta,

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.8.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Pittalis 1.9, chiede chiarimenti relativamente alla *ratio* dell'emendamento, che reca un riferimento non immediatamente intellegibile, con riguardo all'applicazione ai magistrati onorari confermati in servizio il contratto collettivo, conformemente a regolamenti di settore non meglio specificati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva che la richiesta dovrebbe essere rivolta al proponente, che tuttavia è al momento impegnato in concomitanti lavori parlamentari.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Pittalis 1.9 e 1.10

La Commissione respinge, con distinte votazione gli emendamenti Pittalis 1.9 e 1.10.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.13, evidenzia come la proposta emendativa abbia la finalità di sopprimere, all'interno del comma 1, lettera *b)* del disegno di legge, il capoverso che introdurrebbe all'interno del decreto legislativo n. 116 del 2017 i nuovi articoli 29-*bis* e 29-*ter* e dedicati, rispettivamente, alla determinazione dell'orario di lavoro dei magistrati onorari confermati e al regime delle incompatibilità degli stessi.

In particolare, sottolinea come i due commi in cui si articolerebbe il nuovo articolo 29-*bis* distinguano l'impegno lavorativo dei magistrati che abbiamo optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano optato per tale regime. Rileva come, ai sensi della predetta previsione, i magistrati dovrebbero garantire la propria disponibilità sulla base di un programma di lavoro definito dal presidente del tribunale o dal procuratore della repubblica, nel rispetto delle indicazioni del CSM.

Pertanto, evidenzia come tali figure si distinguano unicamente in base al regime orario settimanale previsto il quale, secondo quanto esplicitato anche dalla relazione illustrativa, dovrebbe avvenire in condizioni di compatibilità con la disciplina recata dalla direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2016/4081 *ex* articolo 258 TFUE.

Sottolinea, peraltro, come gli auditi intervenuti nel corso della fase istruttoria del provvedimento in esame, abbiano rappresentato l'esigenza di espungere dal testo del disegno di legge ogni riferimento all'orario di lavoro in conformità a quanto stabilito dalla circolare del CSM 752/vv/2020 del 23 marzo 2021 e delle precedenti circolari del 9 settembre 2015 e del 5 ottobre 2016 in favore di una quantificazione basata sugli impegni, quale, ad esempio, quello di 6 impegni e 3 udienze settimanali per gli esclusivisti e la metà per i non esclusivisti, non riferendosi dunque a un orario di lavoro, ma a lavoro svolto in senso lato. Pertanto, ribadisce come la propria proposta emendativa sia diretta a rimuovere dal testo del disegno di legge una potenziale criticità, peraltro riscontrate nel corso dell'istruttoria legislativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dori 1.13 e approva l'emendamento Buonguerrieri 1.14 *(vedi allegato)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno accettato la riformulazione in identico testo degli emendamenti Pittalis 1.15, Gianassi 1.16, degli identici emendamenti Bisa 1.17, Bonifazi 1.18, e La Salandra 1.19. Avverte che dalla eventuale approvazione del testo riformulato discende l'assorbimento dell'emendamento La Salandra 1.23.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come le proposte emendative riformulate in identico testo hanno il merito di risolvere alcune criticità presenti nel testo del provvedimento in esame, con particolare riferimento al profilo della chiarezza dello stesso ove si esplicita che nell'orario complessivo di lavoro dei magistrati onorari siano da ricomprendere sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesimi.

Sottolinea, tuttavia, come il provvedimento manchi di individuare precisamente i cosiddetti « carichi esigibili », esprimendo dunque rammarico per la scelta di non includere nella riformulazione anche l'emendamento a sua prima firma 1.26 e quelli del collega Dori non ancora esaminati, che avrebbe chiarito tale ultimo profilo. Invita, pertanto, la relatrice e il

Governo a un supplemento di riflessione circa la necessità di tenere in considerazione le esigenze su esposte.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'impianto normativo dichiari di ispirarsi al principio dell'assimilazione delle funzioni del magistrato onorario « esclusivista » al magistrato togato. Evidenzia, infatti, come il carico di lavoro dei magistrati onorari in regime di esclusiva debba, così come avviene per i magistrati togati, essere valutato in relazione ai procedimenti giudiziari che seguono, sia per coloro che svolgono funzioni giudicanti, sia in relazione ai procedimenti penali assegnati, per i magistrati onorari che svolgono funzioni di vice procuratore onorario. Dissente, dunque, dal criterio di calcolo del carico di lavoro incentrato su un sistema orario che, a suo avviso, avvicinerebbe i magistrati onorari ai dipendenti del Ministero della giustizia piuttosto che ai magistrati ordinari, operando una discriminazione tra le due categorie.

La Commissione approva gli emendamenti Pittalis 1.15, Gianassi 1.16, gli identici emendamenti Bisa 1.17, Bonifazi 1.18, e La Salandra 1.19 come riformulati in identico testo *(vedi allegato)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.20 finalizzato a fissare l'impegno lavorativo sulla base delle attività svolte. In particolare, sottolinea come l'emendamento si proponga di limitare gli impegni settimanali, rispettivamente, a tre per i magistrati onorari « non esclusivisti » e a sei per i magistrati onorari « esclusivisti ».

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.20.

Devis DORI (AVS), con riguardo agli emendamenti a sua firma 1.21 e 1.24, richiama le considerazioni svolte nel suo precedente intervento.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.21.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 1.22 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.24.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 1.25 è stato ritirato dalla presentatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, evidenziando come la proposta emendativa, nell'interesse di risolvere le criticità del provvedimento in esame, sia diretta ad esplicitare che i programmi di lavoro degli uffici debbano individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per attività per cui questa sia necessaria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.26.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonifazi 1.27, si intende che vi abbiano rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.28, evidenzia come la finalità della proposta emendativa debba rinvenirsi nel tentativo di allineare il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari a quella dei magistrati ordinari. Ritiene, infatti, anche alla luce delle circolari del CSM, che ove vi siano uffici articolati in più sezioni, l'accertamento sulla eventuale incompatibilità del magistrato onorario debba essere effettuata in concreto. In aggiunta, rivolge una richiesta di chiarimento relativamente alle finalità della proposta emendativa Buonguerrieri 1.29, per cui è stato espresso parere favorevole, che, a suo avviso, sarebbero le medesime perseguite dal proprio emendamento che potrebbe dunque essere accolto ove riformulato come il predetto emendamento Buonguerrieri 1.29.

Maria Carolina VARCHI, *relatrice*, alla luce dell'intervento della collega D'Orso, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 1.28, su cui aveva precedentemente formulato l'invito al ritiro, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Buonguerrieri 1.29.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.28.

La Commissione approva gli emendamenti D'Orso 1.28, come riformulato, e Buonguerrieri 1.29 *(vedi allegato)*.

La Commissione respinge l'emendamento Pittalis 1.30.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 1.31 a sua prima firma, evidenzia che ha ricevuto segnalazioni critiche in merito alla lettera c) del comma 4 del nuovo articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che sottrae la competenza relativa ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria ai giudici onorari.

Evidenzia, infatti, che in tal modo si aggraverebbe notevolmente il carico di lavoro per le sezioni del lavoro dei Tribunali, pur essendo tali procedimenti meramente « seriali » nella maggior parte dei casi.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.31.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Morrone 1.32, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, trattandosi di un intervento parzialmente riparatore rispetto al testo del provvedimento in esame, nella misura in cui si intende mantenere la competenza dei giudici onorari in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, effetto su cui vorrebbe una rassicurazione da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva come la relatrice e il rappresentante del Governo confermano che l'emendamento Morrone 1.32 produce l'effetto indicato dalla collega D'Orso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Morrone 1.32 e Buonguerrieri 1.34 *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sulla proposta presentata dalla relatrice nella giornata di ieri, di riformulazione in identico testo degli emendamenti Bisa 1.35, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, gli identici emendamenti Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, gli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, evidenzia come l'emendamento 1.39 a sua prima firma fosse volto anche a prevedere che la sede di trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati dovesse presentare una scopertura sia al primo che al secondo comma del nuovo articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Evidenzia, invece, che la riformulazione proposta è volta esclusivamente a sopprimere la previsione secondo la quale i magistrati onorari confermati debbano essere trasferiti in una sede di corte d'appello situata nel medesimo distretto della sede assegnata.

Si chiede, pertanto, se la disomogeneità tra il comma 1 e il comma 2 del citato articolo 30-*quater*, in relazione al requisito della scopertura di organico, sia dovuta ad una mera dimenticanza ovvero ad una precisa volontà del Governo di applicare un regime differenziale tra i giudici di pace, da un lato, e i magistrati onorari di tribunale e viceprocuratori, dall'altro.

Dichiara, quindi, di accettare in ogni caso la riformulazione proposta dalla relatrice, pur mantenendo diverse perplessità in merito a tale diversità di regime.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che anche i proponenti degli altri emendamenti accettano la riformulazione proposta dalla relatrice. Avverte altresì che

dalla eventuale approvazione del testo riformulato discende l'assorbimento degli emendamenti Bonifazi 1.36, Gallo 1.51 e 1.52.

La Commissione approva gli emendamenti Bisa 1.35, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, gli identici emendamenti Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, gli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, come riformulati in identico testo *(vedi allegato)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « svolgono abitualmente attività professionale per conto di » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di ».

1.1. *(Nuova formulazione)* Dondi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace ».

1.2. *(Nuova formulazione)* Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi, Bicchielli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* Art. 29-*bis, comma 1, sostituire le parole:* assicurano la loro disponibilità *con le seguenti:* svolgono la loro attività;

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-*bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

1.14. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* Art. 29-bis, *comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-bis, *comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

*** 1.15.** *(Nuova formulazione)* Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.

*** 1.16.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.17.** *(Nuova formulazione)* Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

*** 1.18.** *(Nuova formulazione)* Bonifazi, Gadda.

*** 1.19.** *(Nuova formulazione)* La Salandra.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* Art. 29-*ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

**** 1.28.** *(Nuova formulazione)* D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

**** 1.29.** Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* Art. 30, *comma 4, lettera* c), *sopprimere le parole:* , previdenza e assistenza obbligatoria.

1.32. Morrone, Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

Al comma 1, lettera d), *capoverso* Art. 30-*ter*, *sostituire le parole:* in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni *con le seguenti:* qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

1.34. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera d), *capoverso* Art. 30-quater, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

c) *al comma 4, primo periodo sopprimere le parole:* , nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* 4-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.

*** 1.35.** *(Nuova formulazione)* Bisa, Bellomo, Matone, Sudano.

*** 1.37.** *(Nuova formulazione)* Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.

*** 1.38.** *(Nuova formulazione)* Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.39.** *(Nuova formulazione)* D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.40.** *(Nuova formulazione)* Bonifazi, Gadda.

*** 1.41.** *(Nuova formulazione)* Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca, Nevi.

*** 1.42.** *(Nuova formulazione)* Michelotti.

*** 1.43.** *(Nuova formulazione)* Dori.

*** 1.44.** *(Nuova formulazione)* Gallo.

*** 1.45.** *(Nuova formulazione)* Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.